



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2045 del 2018, proposto da "Gaetello" s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è domiciliato per legge;

***nei confronti***

Emporio Bruca s.r.l. agricola non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018 con cui il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato, tra gli altri, l'elenco regionale definitivo rettificato delle domande di sostegno ammissibili al

finanziamento della "Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" - programma di Sviluppo rurale della Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la ricorrente è stata classificata al 301° posto con punti 55;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2436 del 23 novembre 2018, eseguita l'11/12 dicembre 2018;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista l'ordinanza cautelare n. 111 del 25 gennaio 2019;

Vista l'ordinanza del CGA n. 194 del 22 marzo 2019;

Viste le memorie delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica in videoconferenza del 3 dicembre 2020, il consigliere Aurora Lento;

Premesso che la controversia ha ad oggetto l'elenco definitivo delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, nella parte in cui ha collocato quella della ricorrente al n. 272 su un totale di 1242, con il punteggio di 58 piuttosto che di 82;

Rilevato che il ricorso è stato notificato solo ad alcuni controinteressati;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante

notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020), da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 aprile 2021, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 aprile 2021, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 3 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Aurora Lento**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**